Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 2 agosto 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del commercio con l'estero

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

Regione Umbria

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 212 DEL 2 AGOSTO 1984:

LEGGE 26 luglio 1984, n. **413.**
Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 212 DEL 2 AGOSTO 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 52: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1972-1987. — PARTE I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella DODICESIMA estrazione eseguita il 26 maggio 1984; PARTE II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(2891)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 luglio 1984, n. **407.**

Adeguamento, tassazione e ripartizione delle indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 133 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed è stabilita, per gli atti di notificazione, nella seguente misura:

a) fino a sei chilometri: lire 1.500;

b) fino a dodici chilometri: lire 2.800;

c) fino a diciotto chilometri: lire 3.800;

d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera *c*), aumentata di lire 800.

Per gli atti di esecuzione, l'indennità è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia di quella prevista dal precedente comma.

L'indennità non è dovuta per la notificazione eseguita per mezzo del servizio postale.

Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati, si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e per le trasferte in materia penale le norme di cui all'articolo 142 del presente decreto.

Annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica — su proposta formulata dal Ministro di grazia e giustizia, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica — l'importo della indennità di trasferta potrà essere variato tenendo conto delle modificazioni, accertate dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente ».

Art. 2.

L'articolo 138 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e penali, nelle note delle spese da recuperare e nelle distinte di versamento da trasmettere agli uffici del registro, indicano l'ammontare delle somme da recuperare per diritti e per indennità di trasferta complessivamente spettanti agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, nonché i diritti spettanti ai coadiutori.

L'ufficio del registro, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 154, versa alla fine di ogni mese tali somme direttamente all'ufficiale giudiziario dirigente. Nell'eseguire il versamento, l'ufficio del registro deve indicare il numero del campione, la parte debitrice, le singole trattenute operate.

Di ciascun versamento, con le suddette indicazioni, l'ufficio del registro dà avviso al capo dell'ufficio da cui dipendono gli ufficiali giudiziari affinché si assicuri che le somme pagate siano immediatamente iscritte nel registro cronologico.

L'ammontare delle somme è attribuito per il quarantacinque per cento all'ufficiale giudiziario, per il quarantacinque per cento all'aiutante e per il dieci per cento al coadiutore.

La parte attribuita all'ufficiale giudiziario e all'aiutante è destinata per il quaranta per cento ai diritti e per il rimanente sessanta per cento alle indennità di trasferta. La parte attribuita ai coadiutori è destinata unicamente ai diritti.

Nelle sedi dove manchi l'aiutante ufficiale giudiziario, il quarantacinque per cento ad esso spettante è attribuito all'ufficiale giudiziario, il quale destinerà il quaranta per cento ai diritti e il sessanta per cento alle indennità di trasferta ».

Art. 3.

L'articolo 142 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le spese relative alle notificazioni e comunicazioni che in materia penale sono eseguite per mezzo del servizio postale sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario preleva le somme necessarie dal fondo spese di ufficio che viene bimestralmente reintegrato mediante mandato di pagamento (mod. 12).

I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia penale sono compresi fra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati alle spese del procedimento, eccetto che siano posti a carico delle parti private a termini dell'articolo 419 del codice di procedura penale o per rinvio concesso prima del dibattimento: in tali casi le parti devono effettuare un congruo deposito in cancelleria.

Le indennità di trasferta in materia penale, recuperate con le spese di giustizia e trasmesse all'ufficio del registro ai sensi dell'articolo 138, sono da detto ufficio versate in conto entrate eventuali del Tesoro.

L'ufficiale giudiziario, a titolo di rimborso spese per le trasferte eseguite in materia penale, percepisce, per gli atti ritualmente compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede, l'indennità di trasferta prevista dall'articolo 133. Questa è corrisposta dallo Stato, forfettariamente, per ciscun atto nella misura di lire 400, compresa la maggiorazione per l'urgenza.

Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta dallo Stato, rispettivamente, nella misura di lire 1.000 e di lire 1.500.

Quando la trasferta viene eseguita per atti di notificazione relativi allo stesso processo, se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di 500 metri, spetta all'ufficiale giudiziario una sola indennità.

L'importo complessivo delle indennità forfettarie viene corrisposto mensilmente dall'ufficio del registro e, a cura dell'ufficiale giudiziario dirigente, è ripartito tra i pubblici ufficiali che hanno eseguito le trasferte, in proporzione del numero di atti eseguiti da ciascuno di essi.

L'ufficio del registro esercita sui mandati un controllo esclusivamente estrinseco e formale.

Nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno, il capo dell'ufficio giudiziario indica, sulla base di segnalazioni semestrali delle cancellerie, quali singole decurtazioni devono operarsi in conseguenza di atti non ritualmente eseguiti ».

Art. 4.

L'articolo 154 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del dieci per cento sui diritti e sulle indennità di trasferta per gli atti o per le commissioni da loro compiuti.

Eguale tassa è dovuta dalle parti sugli stessi diritti ed indennità, in aggiunta all'eventuale imposta di bollo dovuta per la quietanza.

La tassa del dieci per cento di cui ai precedenti commi è corrisposta mediante applicazione, a cura degli ufficiali giudiziari, di marche del valore corrispondente, sull'originale degli atti notificati od eseguiti, con le modalità stabilite per l'imposta di bollo dovuta per la quietanza. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal testo unico sulla imposta di bollo.

Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazione di originale, l'applicazione delle marche è fatta sulla matrice dell'apposito bollettario.

La somma fissa che i richiedenti sono tenuti a corrispondere per ogni originale di atto a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380, è stabilita in lire cinquanta: detta somma non è dovuta per l'atto di protesto cambiario.

In relazione a particolare esigenza di servizio, è facoltà del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del dieci per cento e della somma fissa di cui al comma precedente sia effettuato in modo virtuale.

L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota dalle parti l'ammontare totale o parziale della tassa da lui dovuta, è punito con l'ammenda disciplinare ».

Art. 5.

E' soppresso il terzo comma dell'articolo 134 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 1.900 milioni annue, si provvede con l'aliquota delle maggiori entrate previste per tassa erariale a carico delle parti di cui al precedente articolo 4.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica itaiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — MARTINAZZOLI — VISENTINI — GORIA — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 28 luglio 1984, n. **408**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, concernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81, nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, concernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/1981 e n. 319/1981, nonché aumento dell'imposta sul valore

aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli, è convertito in legge, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2:

il comma 2 è soppresso;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per le cessioni e le importazioni dei prodotti indicati nel comma 1 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 20 per cento dal 1° marzo 1986 ».

All'articolo 3:

al comma 1, *la cifra* « 350.000 » *è sostituita dalla seguente*: « 420.000 »;

dopo il comma 1, *è aggiunto il seguente*:

« 1-*bis*. In deroga alla disposizione del comma 1, fino al 31 dicembre 1988 per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono fissate in L. 340.000 per ettanidro »;

il comma 2 è soppresso.

Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 3-*bis*. — 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sull'alcole metilico, propilico ed isopropilico sono abolite.

2. E' altresì abolito il diritto erariale speciale sull'alcole metilico, propilico ed isopropilico denaturati con denaturante generale dello Stato o con denaturanti speciali stabilito in L. 2.000 per ettanidro dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 415.

3. E' vietato l'impiego di alcole metilico nella produzione di alimenti e bevande, profumerie alcoliche, cosmetici e prodotti d'igiene personale, medicinali, disinfettanti ed essenze naturali e sintetiche. E' altresì vietato l'impiego di alcole metilico come solvente per colori e vernici, adesivi, mastici e sigillanti, inchiostri, prodotti di uso domestico, fatte salve in tutti i casi le quantità derivanti dalla denaturazione dell'alcole etilico, utilizzato allo scopo, e le tolleranze e deroghe espressamente previste dalle leggi speciali applicabili ai prodotti considerati.

4. L'alcole metilico deve essere imballato ed etichettato in conformità a quanto per esso previsto dalle norme di attuazione della legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi e la sua detenzione e commercio sono subordinati alle prescrizioni concernenti il commercio delle sostanze velenose di cui agli articoli 146 e 147 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 3-*ter*. — L'agevolazione di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito in legge, con modificazioni, della legge 17 giugno 1937, n. 1004, e successive modificazioni, è estesa ai fabbricanti di estratti alcolici aromatizzanti alle condizioni che verranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 3-*quater*. — All'alcole etilico denaturato, impiegato in usi industriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, soggetto al pagamento del diritto erariale speciale, si applicano le norme di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 415 ».

All'articolo 4:

al comma 1, *le parole* « L'aumento di imposta stabilito dall'articolo 3 si applica » *sono sostituite dalle seguenti*: « Gli aumenti di imposta stabiliti dall'articolo 3 si applicano » *e le parole* « l'aumento non si applica » *sono sostituite dalle seguenti*: « gli aumenti non si applicano »;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati è effettuata nelle misure di imposta stabilite dall'articolo 3, per le esportazioni, rispettivamente, successive al 30 giugno 1986 e al 31 dicembre 1988.

2-*bis*. Per il marsala e le acqueviti di origine viticola l'esenzione dall'aumento di imposta di fabbricazione, di cui al comma 1, si applica anche se essi sono estratti dagli speciali magazzini di invecchiamento dopo il 30 giugno 1986 ».

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

« Art. 4-*bis*. — 1. La riduzione di imposta di fabbricazione sugli spiriti prevista per la preparazione del vino marsala e del vermouth dall'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, è estesa a tutti i vini liquorosi e a tutti i vini aromatizzati, ivi compresi quelli prodotti nei Paesi C.E.E. ed importati in Italia, secondo norme da adottare, entro il 31 dicembre 1985, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. Con decreto di cui al comma 1 deve essere esteso ai vini liquorosi l'obbligo di vendita al consumo in recipienti muniti di apposito contrassegno di Stato vigente per i vini aromatizzati, e devono essere determinate le caratteristiche di tale contrassegno, che verrà ceduto al prezzo stabilito per quello vigente per i vini aromatizzati ».

All'articolo 5 *le parole* « Per le ditte produttrici di bevande alcoliche » *sono sostituite dalle seguenti*: « Per le ditte produttrici di bevande e profumerie alcoliche ».

All'articolo 6:

al comma 3, *lettera* b), *le parole* « e delle patate » *sono sostituite dalle seguenti*: « , delle patate, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1985 ».

All'articolo 7 il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutate in lire 25 miliardi 700 milioni nell'anno 1984, in lire 51 miliardi 300 milioni nell'anno 1985 e in lire 75 miliardi 300 milioni nell'anno 1986, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 85, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali ».

L'articolo 8 è soppresso.

Art. 2.

Le situazioni conseguenti agli aumenti dell'imposta di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico), non ancora definite con la corresponsione dell'imposta, per le quali era prevista la compensazione ai sensi del quarto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, e per le quali non sia stata presentata, pur sussistendone il titolo, la denuncia o la domanda di rimborso di cui all'articolo 5 della legge di sanatoria 28 ottobre 1980, n. 687, possono essere regolarizzate mediante invio all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita richiesta corredata dalla documentazione eventualmente non ancora prodotta, a suo tempo stabilita, a norma del citato articolo 5, dal Ministero delle finanze.

Restano ferme tutte le altre disposizioni e formalità di cui alla legge 28 ottobre 1980, n. 687, ed al decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891.

Art. 3.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 72.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — FORTE — PANDOLFI — ALTISSIMO — DEGAN — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 6 agosto* 1984.

DECRETO-LEGGE 2 agosto 1984, n. **409**.

Finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e proroga degli interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di finanziare progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e di prorogare gli interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere, per l'anno 1984, contributi a favore della provincia e del comune di Napoli, rispettivamente, nelle misure di lire 12 miliardi e di lire 15 miliardi per il finanziamento dell'esecuzione di lavori socialmente utili individuati e regolamentati dalle predette amministrazioni anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e da affidare a cooperative di produzione e lavoro.

2. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, prolungato dall'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, può essere prorogato fino ad un massimo di dodici mesi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 27 miliardi, e del comma 2, valutato in lire 10 miliardi, si provvede a carico della gestione per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — ROMITA — GORIA — CARTA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1984
Atti di Governo, registro n. 50, foglio n. 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **410**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 79, relativo all'elenco degli istituti della facoltà di medicina e chirurgia, è modificato come segue:

« L'istituto di anatomia ed istologia patologica "Antonio Cesaris Demel" cambia la denominazione in istituto e museo di anatomia ed istologia patologica "Antonio Cesaris Demel" ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1984
Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 321

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **411**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

geologia strutturale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1984
Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 322

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **412**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 40, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

contabilità industriale;

organizzazione delle imprese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1984
Registro n. 45 *Istruzione, foglio n.* 324

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1984.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Sanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1984, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Sanza (Salerno) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Emiddio Sansone;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto commissario chiamato ad altro incarico;

Visto l'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il rag. Vincenzo Sessa è nominato commissario al comune di Sanza (Salerno) in sostituzione del dottor Emiddio Sansone, con gli stessi poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1984

PERTINI

SCALFARO

(4063)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 27 luglio 1984.

Modificazione alla tabella « Esport » - Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1975 concernente la tabella « Esport », e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1983 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° luglio 1983 concernente, tra l'altro, la sostituzione degli allegati 1 e 2 al citato decreto ministeriale 10 gennaio 1975;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche all'allegato 1 del citato decreto ministeriale 27 maggio 1983;

Decreta:

Articolo unico

Il punto I della v.d. ex 93.06, di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 27 maggio 1983, concernente tabella « Esport » - Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° luglio 1983, viene modificato come segue:

« I) Parti e pezzi staccati caratteristici dei materiali previsti dalle voci doganali ex 93.02, 93.03, ed ex 93.04, ad esclusione delle impugnature in legno per pistole ».

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1984

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(4076)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio della Università di Brescia, corso laurea in economia e commercio, sono vacanti insegnamenti, alla cui copertura la facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1984-85.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, nonché il triennio di cui alla legge 6 ottobre 1982, n. 724, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1984 non siano intervenute modifiche nel loro status personale e a condizione, altresì, che gli insegnamenti stessi non siano stati coperti da docenti di ruolo.

Gli insegnamenti vacanti sono i seguenti:

lingua tedesca (triennale) - fond.;
diritto penale commerciale - compl.

(4068)

Avviso di rettifica al comunicato concernente vacanza di insegnamenti da coprire mediante trasferimento. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 205 del 26 luglio 1984).

Nel comunicato citato in epigrafe dove è scritto: « Università di *Pisa* », leggasi: « Università di *Pavia* ».

(4069)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Merimec S.p.a., con sede legale e stabilimento in Anagni (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dall'11 luglio 1983 all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastak Machinery, con sede in Brescia e stabilimento in Morazzone (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 19 settembre 1983 al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Astrea, pitture e prodotti speciali della Trimetal Paint C°, con sede e stabilimento in Vado Ligure (Savona), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aima derivati, con sede e stabilimento in Cittaducale (Rieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 23 agosto 1982 al 20 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bortoluzzi mobili, con sede legale e stabilimento in Belluno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 4 ottobre 1982 al 3 aprile 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si.Val.Co., in Comacchio (Ferrara), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Invema, con sede e stabilimento in Rosà (Vicenza), è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Capica, fabbrica minuterie metalliche di precisione, con sede e stabilimento in Albignasego (Padova), è prolungata al 26 dicembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aerochemie di Colleferro (Roma), è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. V. Fachini, con sede e stabilimento in Rho (Milano), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Lu.Fe.Vi. dei F.lli Nico, in Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Erre Vis di Calcinaia (Pisa), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bakuer Uno di Scandicci (Firenze), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Jacquard Pastori & Casanova, con sede in Monza e stabilimenti in Monza e Lonigo (Vicenza), è prolungata al 26 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Sidercait, con sede e stabilimento in Aprilia (Latina), è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italmense, con sede in Milano ed unità produttiva presso Fiat veicoli industriali di Flumeri (Avellino), dal 29 marzo 1982 al 29 settembre 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italmense, con sede in Milano ed unità produttiva presso S.p.a. Olivetti, con stabilimento in Pozzuoli (Napoli), dal 4 maggio 1981 al 1° novembre 1981, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Carlo Vistarini di Omegna (Novara), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Autoselleria Rampini S.r.l., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 22 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Philips, con sede in Milano e stabilimento in Alpignano (Torino) e filiale di Torino, è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cassinelli & C., con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisa imballaggi, con sede e stabilimento in Asti, è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bakuer due di Scarperia (Firenze), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria del Chienti di Tolentino (Macerata), è prolungata al 21 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giacobbi, in S. Rufina di Cittaducale (Rieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 4 luglio 1983 al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irvin sud, con sede sociale in Napoli e stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E.T. di Mappano (Torino), è prolungata al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastak Machinery, con sede in Brescia e stabilimento in Morazzone (Varese), e prolungata al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Astrea, pitture e prodotti speciali della Trimetal Paint C°, con sede e stabilimento in Vado Ligure (Savona), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cimi-Montubi, con sede in Milano e stabilimenti in Levate, Dalmine (Bergamo) e Sermide (Mantova), è prolungata al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Aima derivati S.p.a., con sede e stabilimento in Cittaducale (Rieti), è prolungata al 22 maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bortoluzzi mobili, con sede legale e stabilimento in Belluno, è prolungata al 3 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si.Val.Co., in Comacchio (Ferrara), è prolungata al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Invema, con sede e stabilimento in Rosà (Vicenza), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Capica, fabbrica minuterie metalliche di precisione, con sede e stabilimento in Albignasego (Padova), è prolungata al 2 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aerochemie di Colleferro (Roma), è prolungata al 10 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. V. Fachini, con sede e stabilimento in Rho (Milano), è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Lu.Fe.Vi. dei F.lli Nico, in Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Erre Vis di Calcinaia (Pisa), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bakuer Uno di Scandicci (Firenze), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Jacquard Pastori & Casanova, con sede in Monza e stabilimenti in Monza e Lonigo (Vicenza), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Sidercait, con sede e stabilimento in Aprilia (Latina), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italmense, con sede in Milano ed unità produttiva presso Fiat veicoli industriali, di Flumeri (Avellino), è prolungata al 27 marzo 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italmense, Milano, ed unità produttiva presso S.p.a. Olivetti, con stabilimento in Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 1° maggio 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Carlo Vistarini di Omegna (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 luglio 1983 al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Autoselleria Rampini S.r.l., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Philips, con sede in Milano e stabilimento in Alpignano (Torino) e filiale di Torino, è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cassinelli & C., con sede e stabilimento in Milano, è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bakuer Due di Scarperia (Firenze), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria del Chienti di Tolentino (Macerata), è prolungata al 20 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4036)

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti nelle province di Massa Carrara e Matera, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

Con decreti ministeriali 12 luglio 1984, aventi decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle province sottoindicate, è così determinato:

lavoratori dipendenti dalle aziende di tutti i settori operanti in Massa Carrara e provincia:

a) vitto L. 22.000 al mese;
alloggio L. 6.000 al mese;

b) per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali: mensa L. 360 a pasto;

lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Matera e provincia:

mensa L. 200 giornaliere per pasto.

(3983)

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Valle d'Aosta appartenenti alle soppresse casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani.

Con decreto 30 giugno 1984 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Valle d'Aosta, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento al comune di Aosta, mediante consegna del relativo inventario, dei beni mobili e delle attrezzature di tale ente allocati nell'immobile assunto in locazione, nella stessa regione, dalla cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Aosta. Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(3922)

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 20 luglio 1984, la Barclays Bank International limited, in Milano, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(4041)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 149

Corso dei cambi del 31 luglio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1780,500	1780,500	1780,70	1780,500	—	1780,37	1780,250	1780,500	1780,500	—
Marco germanico	614,300	614,300	614,80	614,300	—	614,28	614,270	614,300	614,300	—
Franco francese	200,250	200,250	200,40	200,250	—	200,17	200,100	200,250	200,250	—
Fiorino olandese	543,780	543,780	544 —	543,780	—	543,79	543,800	543,780	543,780	—
Franco belga	30,400	30,400	30,42	30,400	—	30,40	30,403	30,400	30,400	—
Lira sterlina	2324 —	2324 —	2324,50	2324 —	—	2324,05	2324,100	2324 —	2324 —	—
Lira irlandese	1889 —	1889 —	1892 —	1889 —	—	1888,75	1888,500	1889 —	1889 —	—
Corona danese	168,200	168,200	168,40	168,200	—	168,19	168,180	168,200	168,200	—
E.C.U.	1373,900	1373,900	1375,50	1373,900	—	1373,95	1374 —	1373,900	1373,900	—
Dollaro canadese	1352,750	1352,750	1355 —	1352,750	—	1352,90	1353,050	1352,750	1352,750	—
Yen giapponese	7,249	7,249	7,26	7,249	—	7,24	7,248	7,249	7,249	—
Franco svizzero	720,900	720,900	723 —	720,900	—	721,07	721,250	720,900	720,900	—
Scellino austriaco	87,379	87,379	87,60	87,379	—	87,40	87,439	87,379	87,379	—
Corona norvegese	213,060	213,060	213,50	213,060	—	213,12	213,190	213,060	213,060	—
Corona svedese	211,580	211,580	212 —	211,580	—	211,50	211,400	211,580	211,580	—
FIM	291,400	291,400	292,25	291,400	—	291,55	291,700	291,400	291,400	—
Escudo portoghese	11,680	11,680	11,85	11,680	—	11,70	11,700	11,680	11,680	—
Peseta spagnola	10,865	10,865	10,89	10,865	—	10,86	10,866	10,865	10,865	—

Media dei titoli del 31 luglio 1984

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	63,500
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 .	92,150
» 6 % » » 1971-86 .	89,350
» 6 % » » 1972-87 .	88,850
» 9 % » » 1975-90 .	90 —
» 9 % » » 1976-91 .	87,250
» 10 % » » 1977-92 .	98 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	90,650
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	80,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,800
» » » 1-6-1981/86 16 % .	102,500
» » » 1-8-1982/84 19 % .	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	94,350
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	101,400
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1- 8-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 9-1982/84 . .	99,975
» » » » 1-10-1982/84 .	100,175
» » » » 1-11-1982/84 .	100,400
» » » » 1-12-1982/84 . .	100,250
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,350
» » » » 1- 2-1983/85 . .	100,475
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,200
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,400
» » » » 1- 6-1983/85 .	101,150
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,650
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,800
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,625
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,750
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1982/86 .	102,100
» » » » 1- 9-1982/86 . .	100,250
» » » » 1-10-1982/86 .	101,350
» » » » 1-11-1982/86 .	101,150
» » » » 1-12-1982/86 .	101,550
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,100
» » » » 1- 8-1983/86 .	100,250
» » » » 1- 9-1983/86 .	99,975
» » » » 1-10-1983/86 .	100,3250
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,300
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,650
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,200
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,050
» » » » 1- 5-1983/87 .	101 —
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,200
» » » » 1-11-1983/87 .	99,925
» » » » 1-12-1983/87 .	100,425
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,450
» » » » 1- 8-1983/88 . .	101,600
» » » » 1- 9-1983/88 .	101 —
» » » » 1-10-1983/88 .	100,950
» » » » 1-11-1983/88 .	101 —
» » » » 1-12-1983/90 .	101,200
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984 .	99,300
» » » 18 % 1- 1-1985 .	101,100
» » » 17 % 1- 5-1985 .	101,225
» » » 17 % 1- 7-1985 .	102 —
» » » 17 % 1-10-1985 .	102,300
» » » 16 % 1- 1-1986 . .	101,750
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	94,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,750
» » » » 22-11-1982/89 13 %	103,475
» » » » 1983/90 11,50 %	100,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 luglio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1780,375
Marco germanico	614,285
Franco francese	200,175
Fiorino olandese	543,790
Franco belga	30,401
Lira sterlina	2324,050
Lira irlandese	1888,750
Corona danese	168,190
E.C.U.	1373,950
Dollaro canadese	1352,900
Yen giapponese	7,248
Franco svizzero	721,075
Scellino austriaco	87,409
Corona norvegese	213,125
Corona svedese	211,490
FIM	291,550
Escudo portoghese	11,690
Peseta spagnola	10,865

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazioni di presidi medico chirurgici

Si comunica la revoca dei seguenti decreti di registrazione di presidi medico chirurgici:

Nome del prodotto	Ditta	Numero del decreto	Numero di revoca	Data di revoca
Comet sette	Comet S.a.s., cod. fisc. 00509710018, via Bernardino Luini, 18, Torino	8.102	508/R	4-6-1984
Celum collirio	Laboratorio Beta chemioterapico, codice fiscale MRNGPP35P12G149B, via G. Uberti, 8, Brescia	9.260	507/R	4-6-1984
Dimaspray	Dima, via Ugo Bassi, 20, Roma	5.329	506/R	4-6-1984

(3696)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per titoli, a quindici borse di studio nel campo delle malattie sociali per laureati in medicina e chirurgia

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, capo II, art. 9;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio 1984, nel quale figura lo stanziamento per il conferimento di borse di studio a favore del personale medico;

Ravvisata l'opportunità di favorire la preparazione tecnico-professionale e l'addestramento del personale medico nelle materie di particolare interesse per la medicina sociale;

Decreta

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il conferimento di quindici borse di studio a cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia, per frequentare, in Italia o all'estero — per una durata non inferiore a sei mesi — istituti universitari ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, al fine di condurre studi e ricerche nel campo delle seguenti malattie sociali: tumori, malattie reumatiche, malattie cardiovascolari, stati disendocrini e dismetabolici, microcitemie, morbo di Cooley ed anemia microsferocitosica, tossicosi da stupefacenti e sostanze psicoattive (decreto ministeriale 20 dicembre 1961); traumatismi da incidenti del traffico (decreto ministeriale 20 febbraio 1963); glaucoma, ametropie ed anomalie muscolari, distacco della retina, alterazioni degenerative eredo-familiari ottico-retiniche, epilessia (decreto ministeriale 5 novembre 1965); emofilia (decreto ministeriale 12 giugno 1972).

Le borse di studio per l'Italia sono in numero di dieci, ed ammontano e lire 3 milioni lordi ciascuna.

Le borse di studio per l'estero sono in numero di cinque, ed ammontano a lire 4 milioni lordi ciascuna.

Art. 2.

Non possono essere ammessi al concorso i medici dipendenti di amministrazioni statali o di altri enti pubblici, ed i medici che abbiano già fruito di borse di studio di questo Ministero, in seguito a vincita di precedenti bandi di concorso.

Art. 3.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) laurea in medicina e chirurgia, conseguita da non oltre cinque anni;

c) abilitazione all'esercizio professionale;

d) iscrizione all'albo;

e) buona condotta.

I predetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

Gli aspiranti alle borse di studio dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta legale conforme allo schema indicato in calce (allegato 1).

Le domande di ammissione devono essere prodotte esclusivamente a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dello stesso al concorso. Gli aspiranti, oltre alle generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza) debbono dichiarare quanto segue:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

3) l'istituto presso cui desiderano fruire della borsa di studio, precisando l'argomento che intendono trattare;

4) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio o di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

5) di non essere dipendente di amministrazioni statali o di altri enti pubblici;

6) di impegnarsi a frequentare con regolarità l'istituto prescelto per il periodo di tempo indicato nell'art. 1.

La domanda, possibilmente dattiloscritta e debitamente firmata, dovrà inoltre contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicarne al Ministero le eventuali variazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

A corredo della domanda il concorrente dovrà produrre:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica con i voti riportati nei singoli esami universitari e in quello di laurea;

b) gradimento di frequenza da rilasciarsi dal capo dell'istituto presso cui intende fruire della borsa di studio, in conformità allo schema allegato in calce (vedi allegato 2);

c) esposizione, in triplice copia, firmata dal candidato, del piano di lavoro e degli scopi che lo stesso si prefigge di conseguire;

d) titoli accademici, di studio e di servizio, che l'aspirante ritenga utile presentare; i titoli di servizio saranno valutati solo se posteriori alla laurea;

e) eventuali pubblicazioni scientifiche. Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originale, in copia autenticata ai sensi di legge, e in dattiloscritto provvisto di documento attestante l'accettazione per la stampa.

Sarà escluso dal concorso il candidato che abbia prodotto la domanda non corredata dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*).

I documenti presentati dovranno essere elencati su di un foglio redatto in duplice copia.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui al punto *d*), se rilasciati all'estero in lingua straniera, dovranno essere tradotti e comunque prodotti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I documenti di cui alle lettere *a*) e *d*) secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

La domanda di partecipazione al concorso priva della sottoscrizione, i documenti e gli atti prodotti non muniti delle firme all'uopo necessarie nonché le copie, fotocopie e copie fotografiche di originali, prive dell'autenticazione prevista dalle vigenti disposizioni, sono da considerarsi nulli e pertanto non regolarizzabili.

Art. 5.

Una commissione giudicatrice, composta a norma del successivo art. 6, e nominata con apposito decreto ministeriale, stabilirà i criteri di massima per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.

A tal fine, la commissione dispone complessivamente di 80 punti, così ripartiti:

40 punti per il programma di studio prodotto dal candidato;

18 punti per i titoli di carriera;

12 punti per i titoli accademici e di studio;

10 punti per i titoli scientifici e pubblicazioni.

A giudizio insindacabile della commissione, saranno dichiarati non idonei i candidati ai quali verrà attribuito sul programma di studio un punteggio inferiore al minimo di 21 su 40.

Le graduatorie saranno formate sulla base del punteggio complessivo riportato dai singoli aspiranti; a parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata: 1) dal voto di laurea; 2) dall'anzianità di laurea; 3) dall'età.

Art. 6.

La commissione sarà composta come segue:

1) il direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità, presidente;

2) due docenti universitari di medicina interna designati dal Consiglio superiore di sanità, componenti;

3) un funzionario medico del Ministero della sanità con la qualifica non inferiore a primo dirigente medico, componente;

4) un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a primo dirigente, componente;

5) un funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso la Direzione generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, segretario.

Ai componenti la commissione saranno corrisposti, ove spettino, i compensi previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 7.

Il Ministro della sanità approva le graduatorie dei vincitori e degli idonei, formulate dalla commissione giudicatrice.

Il Ministero si riserva di dare la relativa comunicazione solo ai candidati risultati vincitori ed idonei.

Art. 8.

In caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, il Ministro della sanità potrà assegnare le borse che risultassero disponibili ai candidati risultati idonei secondo l'ordine della graduatoria generale.

Art. 9.

I vincitori delle borse di studio inizieranno la frequenza alla data indicata nella relativa lettera di comunicazione della amministrazione. I predetti saranno altresì invitati a far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV, nel termine di giorni quarantacinque dalla notifica, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto del registro degli atti di nascita;

2) diploma di abilitazione professionale o certificato di abilitazione provvisoria in originale o copia autenticata;

3) certificato di iscrizione all'albo;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

Art. 10.

L'inizio e il termine del periodo di frequenza devono essere notificati al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV, direttamente dagli interessati qualora la borsa di studio venga fruita in Italia, o a mezzo dell'autorità consolare, ove trattasi di borse fruibili all'estero.

Art. 11.

Entro il termine di due mesi dal compimento del periodo di frequenza, l'interessato dovrà far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV, una relazione firmata in calce, in triplice copia, sugli studi e sulle esperienze effettuate.

A detta relazione dovrà essere unito un certificato del capo dell'istituto, attestante, oltre alla regolare frequenza per l'intero periodo di studio (con indicazione del giorno di inizio e di termine dello stesso), anche la specifica attività svolta dal candidato ed i risultati conseguiti.

Art. 12.

Il pagamento della borsa di studio verrà effettuato su presentazione di relativa domanda, in carta legale, corredata della documentazione di cui all'articolo precedente.

Art. 13.

La spesa, valutata in L. 50.000.000, graverà sul cap. 2578 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1984.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1984

Il Ministro: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1984
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 241

ALLEGATO 1

Al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV - ROMA-EUR

Il sottoscritto (nome e cognome)
. nato a
addì residente a
(provincia di . .) in via
n. abilitato all'esercizio professionale presso l'Università di . addì
rivolge istanza per partecipare al concorso indetto da codesto Ministero con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 2 agosto 1984, per il conferimento di quindici borse di studio nel campo delle malattie sociali.

Il sottoscritto intende fruire della borsa di studio con frequenza presso . . sul seguente argomento .
al fine di condurre studi e ricerche nel settore
sul seguente argomento:

A tale scopo allega:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica con i voti riportati nei singoli esami universitari ed in quello di laurea;

b) gradimento di frequenza rilasciato dal capo dell'istituto sopra indicato;

c) breve esposizione del piano di studio e degli scopi che si intendono perseguire;

d) elenco di tutti i documenti e titoli presentati.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di godere dei diritti civili e politici;

c) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio o di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

d) di non essere dipendente di amministrazioni statali o di altri enti pubblici;

e) di impegnarsi a frequentare ininterrottamente l'istituto scelto per una durata non inferiore a sei mesi.

Il sottoscritto indica, ai fini delle comunicazioni riguardanti il concorso, il seguente recapito
n. telefonico . n. codice postale

Data,

Firma .

ALLEGATO 2

Al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV - ROMA-EUR

Si esprime parere favorevole a che il dott. .
qualora risulti vincitore del concorso a borse di studio di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 2 agosto 1984, frequenti questo istituto al fine di condurre studi e ricerche su

Il direttore dell'istituto

(3910)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci allievi, più cinque in soprannumero per cittadini stranieri, al corso triennale per l'insegnamento delle materie « conservazione dei metalli e dei vari materiali costitutivi le suppellettili antiche » e « conservazione dei dipinti » - anno accademico 1984-85.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 22 luglio 1939, n. 1240, concernente l'istituzione dell'Istituto centrale del restauro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517, con cui è stato approvato il regolamento circa l'istituzione dei corsi per l'insegnamento del restauro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 12, che disciplina fra l'altro il riordinamento dell'Istituto centrale per il restauro;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1977, con cui è stato approvato l'ordinamento interno dell'Istituto centrale del restauro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci allievi, più cinque in soprannumero per cittadini stranieri, al corso triennale per l'insegnamento delle seguenti materie:

conservazione dei metalli e dei vari materiali costitutivi le suppellettili antiche;

conservazione dei dipinti.

Al concorso possono partecipare cittadini stranieri, ai quali vengono riservati cinque posti in soprannumero.

I canditati che sono forniti di duplice cittadinanza (italiana e straniera) possono concorrere soltanto come cittadini italiani.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

1) il possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore, o titolo equipollente;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque;

3) cittadinanza italiana; per i cittadini stranieri, vedi secondo comma dell'art. 1 del presente bando;

4) buona condotta.

I requisiti sopraindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, devono essere fatte pervenire, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Istituto centrale per il restauro - Piazza S. Francesco di Paola, 9 - 00184 Roma, perentoriamente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando per i cittadini italiani, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando per i cittadini stranieri.

Ai fini della scadenza dei termini, la data delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) residenza;

4) di essere in possesso della cittadinanza, indicare quale;

5) di essere in possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato, della data del conseguimento e del punteggio o giudizio riportato;

6) per quale settore intendono concorrere: o per la «conservazione dei metalli e dei vari materiali costitutivi le suppellettili antiche», o per la «conservazione dei dipinti».

I candidati tengano presente che non si può presentare domanda di partecipazione per più di uno dei settori sopraindicati;

7) le eventuali condanne penali riportate (anche sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

8) indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale intendono ricevere le comunicazioni relative al concorso, e l'impegno di far conoscere le eventuali variazioni di indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) diploma originale o copia su carta da bollo, autenticata dal notaio o da pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di licenza di scuola media inferiore (per i cittadini stranieri diploma equipollente), ovvero certificato, in carta legale, rilasciato dall'istituto presso cui si sono compiuti gli studi, da cui risulti il titolo di studio e la votazione conseguita. Non saranno ritenuti validi i certificati di iscrizione a corsi o istituti di altro tipo o livello;

b) documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono diritti preferenziali, a parità di merito, per l'ammissione al corso. A tal fine i concorrenti dovranno presentare i titoli attestanti l'effettivo esercizio della professione di restauratore o il tirocinio compiuto presso studi di restauro e raccolte pubbliche di antichità e d'arte, nonché i titoli di studio eventualmente conseguiti presso gli istituti o licei artistici o presso istituti di istruzione superiore;

c) due fotografie formato tessera;

d) ricevuta di versamento di L. 300 (trecento) quale tassa per l'esame di ammissione, effettuato mediante modulo di conto corrente postale (n. 1016), intestato all'ufficio registro - tasse concessioni governative di Roma - tasse scolastiche.

Non è ammesso far riferimento a titoli eventualmente presentati in occasione di concorsi precedenti, salvo nel caso che detti titoli siano stati prodotti in originale.

I documenti allegati dovranno essere conformi alla legge sul bollo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande prive di autenticazione o mancanti degli allegati di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* del presente articolo, saranno considerate non valide.

Art. 4.

Le pratiche d'iscrizione degli stranieri devono essere svolte esclusivamente tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, che dovrà autenticare la firma sulla domanda — art. 3, ultimo comma — garantire la corrispondenza del titolo di studio posseduto dal candidato al titolo di studio italiano richiesto per l'ammissione al concorso (licenza scuola media inferiore); tradurre e autenticare eventuali titoli preferenziali, di cui all'art. 3, lettera ***b)***.

Ai fini della scadenza dei termini farà fede il protocollo d'ufficio apposto sulla lettera di trasmissione.

Per i residenti all'estero sarà accolta la riserva di regolarizzare i documenti limitatamente all'applicazione delle marche da bollo e al pagamento della tassa di ammissione, all'atto dell'arrivo a Roma.

Art. 5.

L'esame di ammissione consta di una prova orale di storia dell'arte, di una prova di disegno e di un esperimento pratico, secondo il seguente programma:

Prima prova «Disegno»: si dovrà eseguire in sei ore di tempo, la riproduzione a tratto lineare, senza chiaroscuro, di un dipinto italiano dall'originale. I candidati che avranno riportato una votazione inferiore a sei decimi non saranno ammessi alla prova successiva. Seconda prova «Esperimento pratico»: per il settore «conservazione dei metalli e dei vari materiali costitutivi delle suppellettili antiche» la prova consisterà in un saggio applicativo di modellatura a plastilina su un calco di scultura; per il settore «conservazione dei dipinti» consisterà nell'esecuzione di una stuccatura a gesso e colla e in un saggio d'integrazione ad acquarello di una campionatura di colori riprodotti in quadricromia.

L'esperimento pratico si svolgerà in tre giorni di tempo, in nove ore complessive così suddivise: 1° giorno, due ore; 2° giorno, due ore; 3° giorno, cinque ore.

Alla prova orale saranno ammessi coloro che avranno riportato almeno sei decimi sia nella prova di disegno che nell'esperimento pratico.

Prova orale: per la prova orale di storia dell'arte antica, medioevale e moderna è richiesta la conoscenza generale della materia nonché l'approfondimento di un argomento di arte antica e di un argomento di arte medioevale e moderna, tra quelli di seguito indicati:

Arte antica:

I argomento: la ricerca artistica in Grecia e le principali personalità nel IV sec. a. C. - l'età ellenistica (330-50 a. C.): urbanistica, architettura templare e dei principali edifici civili (teatro, odeo, stoa, ginnasio, abitazione), pittura, scultura, ceramica. Caratteri generali del periodo e specifici aspetti nei principali centri (Atene, Pidna, Pergamo, Efeso, Mileto, Samotracia, Coo, Epidauro, Rodi, Delo, Pompei preromana, Magna Grecia).

II argomento: da Traiano a Teodosio I (94-395 d. C.): dall'impero ellenizzante alla sua dissoluzione attraverso l'esame della produzione artistica ufficiale e privata (architettura, scultura monumentale, ritratto, sarcofagi, pittura, mosaico) pagana e cristiana, a Roma, Costantinopoli e nei principali centri dell'Impero romano (Gallia, Africa, Egitto, Asia Minore, Grecia).

Arte medioevale e moderna:

I argomento: Firenze, Roma e Venezia tra gli ultimi decenni del sec. XV e il 1527: analisi dell'attività artistica, con particolare riferimento alle opere degli autori di seguito indicati: Fra Bartolomeo, Leonardo, Andrea del Sarto, Michelangelo, Raffaello, Il Sodoma, Baldassarre Peruzzi, Donato Bramante, Dosso Dossi, Lorenzo Lotto, Giorgione, Tiziano, Sebastiano del Piombo, Palma il Vecchio, Il Pordenone, Il Savoldo, Andrea Sansovino, Iacopo Sansovino.

II argomento: la produzione artistica a Roma tra la fine del Cinquecento e il 1650 circa, alla luce delle opere degli autori di seguito indicati: Federico Barocci, Federico Zuccari, Taddeo Zuccari, Scipione Pulzone, Il Cavalier d'Arpino, Annibale Carracci, Il Domenichino, Il Guercino, Giovanni Lanfranco, Il Caravaggio, Carlo Maderno, G. Lorenzo Bernini, Pietro da Cortona, Francesco Borromini, Francesco Mochi.

E' inoltre richiesta la conoscenza delle seguenti tecniche di pittura, scultura e incisione: il mosaico, l'affresco, la tempera, l'olio su tavola e tela, la doratura (a guazzo e a missione), la fusione del bronzo, lo sbalzo, lo smalto, il niello, la ceramica, la xilografia, la calcografia, la litografia.

Anche per i concorrenti cittadini stranieri le prove d'esame saranno tenute in lingua italiana. Si precisa che quanti di essi abbiano seguito studi all'estero devono sostenere una prova preliminare di conversazione in lingua italiana.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del presente concorso sarà composta ai sensi dell'art. 5 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517.

Art. 7.

La votazione delle prove è espressa in decimi. La graduatoria è formata in base alla votazione risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nelle singole prove. Sono considerati idonei coloro che conseguono una votazione complessiva non inferiore a diciotto trentesimi e non meno di sei decimi in ciascuna prova. Se uno o più candidati vincitori rinunciano all'ammissione, questa può essere consentita agli idonei secondo l'ordine di graduatoria e fino ad esaurimento della medesima.

La graduatoria è unica per i due settori e verrà affissa a quarantotto ore dal termine delle prove orali; la ripartizione dei posti è effettuata in base alla graduatoria medesima.

Art. 8.

I concorrenti saranno tempestivamente informati sia della data di inizio degli esami, sia del luogo ove gli esami stessi si svolgeranno, mediante lettera raccomandata. L'Amministrazione per i beni culturali non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del recapito postale fornito dai candidati, o da mancata oppure tardiva informazione del cambiamento di indirizzo menzionato nella domanda di ammissione, neppure per eventuali disguidi postali non imputabili al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 9.

I candidati che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione in tal senso, far pervenire all'Istituto centrale per il restauro conferma scritta di accettazione accompagnata dai sottoindicati documenti:

Concorrenti italiani:

certificato dell'estratto dell'atto di nascita;

certificato di cittadinanza italiana, in data anteriore a tre mesi da quella del presente bando;

certificato generale del casellario giudiziale, in data non anteriore a tre mesi, rispetto alla data di comunicazione dell'ammissione.

Concorrenti stranieri:

documento attestante luogo e data di nascita;

attestato di cittadinanza;

documento che comprovi la buona condotta, in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di comunicazione dell'ammissione.

Tutti i documenti su indicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 10.

La mancata adempienza agli obblighi contenuti nell'art. 9 del presente bando, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione richiesta nel citato articolo, o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza del diritto all'ammissione ai corsi del presente concorso.

Roma, addì 6 luglio 1984

Il Ministro: GULLOTTI

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Istituto centrale per il restauro - Piazza S. Francesco di Paola, 9 - 00184 ROMA

.. l .. sottoscritt . nat .. a . il . . residente in . . (provincia . .) Stato via . . n. . c.a.p. . . (tel. . .), chiede di essere ammess .. a partecipare al concorso, per titoli ed esami, indetto da codesto Ministero per l'anno accademico 1984-85, facendo presente che intende concorrere per il seguente settore . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino . . . .;

di non aver riportato condanne penali (oppure, di aver riportato le seguenti condanne penali);

di essere in possesso del diploma di scuola media inferiore conseguito in data . . presso l'istituto . . con il seguente punteggio o giudizio .

Allega:

a) diploma;

b) altri eventuali titoli (specificare quali);

c) due fotografie formato tessera;

d) ricevuta di versamento postale di L. 300 quale tassa per l'esame di ammissione.

Le future comunicazioni da parte di codesto Istituto devono essere indirizzate come segue: . . . .

.. l .. sottoscritt .. s'impegna a far conoscere le successive ed eventuali variazioni di indirizzo.

Data, ...

Firma . . . .
(autenticazione della firma)

(3909)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a sedici posti di commesso nel ruolo del personale della carriera ausiliaria.

Nel supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale numero 5-6-7 del mese di luglio 1984 del Ministero del turismo e dello spettacolo è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 giugno 1984, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso pubblico, per titoli, a sedici posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1982.

(4055)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di assistente medico della divisione oculistica presso l'unità sanitaria locale n. 56

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico della divisione oculistica presso la unità sanitaria locale n. 56.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della U.S.L. in Lodi (Milano).

(4086)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 209 del 31 luglio 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

I.N.N. - Istituto nazionale della nutrizione: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a sei posti di collaboratore tecnico professionale presso diverse unità organiche, un posto di collaboratore amministrativo presso l'unità organica servizi del personale e ordinamento, cinque posti di assistente tecnico professionale presso diverse unità organiche, due posti di assistente amministrativo presso diverse unità organiche, un posto di agente tecnico professionale (autista) presso l'unità organica direzione degli affari generali e amministrativi, un posto di archivista dattilografo presso l'unità organica direzione affari generali e amministrativi, un posto di operatore tecnico professionale presso l'unità organica studio dei cereali.

Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti: Prova di idoneità professionale per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti.

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1984, n. 13.

Prosecuzione e rinnovo della concessione della indennità compensativa annua agli imprenditori e conduttori di aziende agricole.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 17 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli imprenditori agricoli e ai conduttori di aziende agricole i cui terreni ricadono nelle zone destinate all'esercizio dell'agricoltura è concessa una indennità compensativa prevista dalla direttiva CEE n. 268, in data 28 aprile 1975, e dalla legge 10 maggio 1976, n. 352.

L'indennità compensativa annua è concessa al fine di ovviare o, quanto meno ridurre gli svantaggi naturali permanenti esistenti nelle zone montane o dovuti alle condizioni climatiche difficili, alla altitudine, al periodo vegetativo abbreviato, alle forti pendenze che rendono difficile e oneroso l'uso dei mezzi meccanici e tecnici.

Il beneficio tende, inoltre, a favorire il mantenimento di un minimo di popolazione nelle zone montane, ad assicurare la continuità delle attività agricole anche ai fini della conservazione dell'equilibrio idrogeologico, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale e montano.

Art. 2.

La concessione della indennità compensativa annua agli imprenditori agricoli e ai conduttori di aziende agricole è effettuata alle seguenti condizioni:

coltivino i terreni e conducano aziende agricole a qualsiasi titolo (proprietari, affittuari, coloni, compartecipanti, ecc.) aventi una superficie agraria utilizzabile di almeno Ha 3.

Sono imputabili le superfici agrarie utilizzabili coltivate rappresentate da quote di comproprietà, quelle derivanti dalla partecipazione a proprietà collettive e consortili, interessenze; i diritti nelle «consorterie», nelle comunità agrarie e simili; i diritti di uso civico;

si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio, secondo gli obiettivi indicati nella direttiva CEE n. 268/75 e salvo le eccezioni di cui all'art. 6 della direttiva medesima.

La cessazione della coltivazione per l'intero quinquennio o per parte di esso, comporta la revoca del beneficio e la restituzione delle indennità percepite fino al momento della cessazione stessa;

la conduzione dell'azienda agricola deve avvenire mediante la effettiva coltivazione dei terreni e la tenuta degli allevamenti secondo le regole della buona tecnica agraria e per la manutenzione dei beni immobili, delle opere di miglioramento fondiario aziendali e consortili.

Qualora il conduttore cessi di coltivare i terreni durante il quinquennio ma vi subentri nella conduzione altro conduttore, in possesso dei requisiti, quest'ultimo potrà percepire, fino al compimento del quinquennio, la indennità compensativa ed il precedente conduttore è esonerato dall'obbligo di restituire gli importi della indennità percepita fino al momento della cessazione.

Art. 3.

a) Per le aziende agricole dotate di allevamenti bovini, ovini, caprini, la indennità compensativa annua è fissata in lire 122.000 per ogni unità di bestiame adulto (U.B.A.) allevata durante l'intero anno. L'importo unitario della indennità non può superare L. 122.000 per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda.

L'importo unitario della indennità annua non potrà essere inferiore a L. 25.540 e non superiore a L. 122.000 per ogni U.B.A. e per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda (rispettivamente 20,3 ECU e 97 ECU, a norma del regolamento CEE n. 3332 del 19 dicembre 1980 e della direttiva CEE n. 666 del 24 giugno 1980).

In ogni caso l'importo complessivo della indennità annua per ogni azienda agricola e per ogni beneficiario non potrà superare quello corrispondente alle 20 U.B.A.

Quando il bestiame delle aziende delle sedi invernali viene monticato in alpeggio, per un periodo non inferiore a giorni novanta, la corrispondente quota di indennità pari ad un quarto di L. 122.000 compete al monticatore per ogni U.B.A. dallo stesso monticata.

La corresponsione della suddetta quota parte spettante al monticatore, per le U.B.A. monticate, è effettuata direttamente dal proprietario del bestiame allevato nelle aziende delle sedi invernali al momento dell'affidamento del bestiame stesso.

b) Per le aziende agricole con produzioni diverse da quella bovina, ovina e caprina (aziende prive di bestiame) l'importo unitario della indennità compensativa annua è stabilita nella misura di L. 122.000 per ettaro di superficie agraria utilizzata dall'azienda.

Dalla superficie agraria utilizzata di cui al punto *b*) precedente è detratta la superficie destinata alla produzione foraggera; quella destinata alla produzione intensiva di meli, peschi, eccedenti il mezzo ettaro e quella destinata a seminativo.

La indennità compensativa annua unitaria non potrà essere inferiore e superiore ai limiti indicati nel punto *a*) precedente.

In ogni caso la indennità compensativa annua complessiva commisurata alla superficie agraria utilizzata non potrà superare per ogni azienda e per ogni beneficiario la somma di lire 2.440.000.

Le superfici a coltura promiscua sono conteggiate una sola volta e iscritte nelle qualità di coltura che forniscono il reddito prevalente.

Art. 4.

In ogni caso le indennità indicate nei punti *a*) e *b*) predetti nella loro misura unitaria e complessiva non sono cumulabili fra loro per la stessa azienda e lo stesso beneficiario.

La indennità compensativa annua di importo pari o inferiore a L. 15.000 non è liquidata.

Le misure unitarie per ogni UBA e per ettaro ed i massimali della indennità compensativa indicati nei precedenti articoli sono aggiornati annualmente sulla base del valore assunto dall'ECU alla data 1° gennaio di ogni anno.

Art. 5.

La conversione di bovini, caprini e ovini in unità bestiame adulto (U.B.A.) di cui all'art. 3, lettera *a*) avviene secondo la tabella seguente:

tori, vacche e altri bovini di più di due anni di età: 1,0 U.B.A.;

bovini da sei mesi a due anni: 0,6 U.B.A.;

pecore: 0,15 U.B.A.;

capre: 0,15 U.B.A.

Art. 6.

La domanda compilata su moduli predisposti dall'assessorato all'agricoltura e alle foreste dovrà pervenire entro i termini fissati annualmente, all'assessorato stesso.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti e attestazioni:

a) estratti in carta libera dei dati catastali (numero della partita, foglio di mappa, numero della particella, comune, superficie, qualità di coltura, reddito dominicale, reddito agrario) di tutti i terreni condotti dal richiedente e per i quali è stata richiesta la indennità;

b) attestazione del sindaco del comune di residenza del richiedente dalla quale risulti che il conduttore dedica la propria attività manuale alla lavorazione dei terreni ed all'allevamento del bestiame per i quali ha richiesto l'indennità;

c) stato di famiglia;

d) documentazione attestante il titolo in forza del quale il richiedente conduce i terreni dei quali non è proprietario (contratto di affitto, dichiarazioni di affitto, altri titoli di conduzione);

e) attestazione del sindaco, redatta anche sul modulo di domanda da cui risulti la rispondenza alla realtà degli elementi aziendali contenuti nella domanda stessa (superfici, qualità di coltura, numero di capi di bestiame).

Art. 7.

Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 49, sono abrogati.

L'applicazione della presente legge è demandata all'assessorato all'agricoltura e foreste che vi provvedere con i propri servizi. I funzionari addetti hanno la facoltà di accedere alle aziende agricole e agli allevamenti per eseguire gli accertamenti necessari inerenti la istruzione delle domande in applicazione della presente legge.

Contro le decisioni adottate dall'assessorato all'agricoltura e alle foreste è ammesso ricorso alla giunta regionale che si pronunzia in via definitiva.

Art. 8.

Coloro che producono documenti non rispondenti al vero; che non rispettano gli impegni assunti inerenti la coltivazione dei terreni e la conduzione degli allevamenti; che omettano di comunicare tempestivamente la variazione nella conduzione dei terreni nella qualità di coltura, nella consistenza degli allevamenti, che comunque, con il loro comportamento traggano in errore l'amministrazione regionale, dovranno restituire le indennità indebitamente percepite. Saranno cancellati dall'elenco dei beneficiari della indennità, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria in materia.

Art. 9.

La presente legge è adottata per la durata di anni cinque a decorrere dal 1984. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è previsto in annue L. 1.700.000.000 e graverà sul cap. 28220 dello Stato di previsione della parte spesa (allegato *B*) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La copertura dell'onere di cui al comma precedente è assicurata:

per l'esercizio finanziario 1984 mediante prelevamento di pari importo dal capitolo n. 50000 « Fonfo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti » del bilancio di previsione per l'esercizio 1984 (allegato n. 8 - settore 1° - assetto del territorio e tutela dell'ambiente);

per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 mediante utilizzo per L. 3.400 milioni delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.1.06 - difesa del suolo del bilancio pluriennale 1984-1986.

Art. 10.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, 4 maggio 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1984, n. 14.

Garanzia fidejussoria della Regione presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della S.p.a. Centrale laitière d'Aoste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 17 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fidejussoria della Regione, per la durata di un anno, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, nell'interesse ed a favore della S.p.a. Centrale Laitière d'Aoste, con sede in Aosta, per operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della S.p.a. stessa, fino alla concorrenza massima di complessive lire 525 milioni.

La garanzia fidejussoria comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli accessori richiesti dall'istituto di credito mutuante.

Tale garanzia fidejussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della proroga della garanzia fidejussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte della S.p.a. Centrale Laitière d'Aoste di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla giunta regionale, nonchè all'impegno di trasmettere alla Regione - Assessorato agricoltura e foreste, gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di latte.

La concessione della proroga della garanzia fidejussoria regionale è altresì subordinata all'impegno da parte dell'istituto di credito, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie contabili della S.p.a. Centrale Laitière d'Aoste.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'assessore alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fidejussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino previamente concordate ed approvate con deliberazione della giunta regionale, nonchè a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La giunta regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fidejussoria, dandone tempestiva comunicazione al consiglio.

Art. 4.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fidejussoria prevista dalla presente legge valutati in L. 5.000.000 faranno carico al cap. 51000 del bilancio in corso.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984.

La previsione di spesa iscritta al settore 2 - Sviluppo economico dell'allegato n. 8 alla legge regionale 18 gennaio 1984, n. 3, relativa al finanziamento della spesa per sottoscrizione titoli azionari della S.p.a. Centrale Laitière d'Aoste è destinata per L. 5.000.000 alla copertura della presente legge. Rimane, quindi, utilizzabile la minore somma di L. 145.000.000.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, 4 maggio 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1984, n. **15**.

Concessione di un contributo annuo per il funzionamento della cooperativa culturale regionale « Università valdostana della terza età ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 17 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata per gli anni 1984 e 1985 la spesa annua fino ad un massimo di lire venticinquemilioni per la concessione di un contributo per il funzionamento della cooperativa culturale regionale « Università Valdostana per la Terza Età », il cui obiettivo è promuovere la formazione e la partecipazione culturale e sociale delle persone della terza età, attraverso corsi e attività promozionali e integrative, facilitandone l'accesso alle attività di studio, ricerca e documentazione che si realizzano in Valle d'Aosta nei diversi settori della vita sociale, culturale ed economica.

Art. 2.

Al fine di accedere ai benefici della presente legge il presidente della cooperativa culturale regionale « Università Valdostana per la Terza Età » presenta entro il 30 settembre di ogni anno il rendiconto dell'attività svolta nell'anno scolastico precedente ed il programma per l'anno successivo all'assessore alla pubblica istruzione che ne vaglia l'ammissibilità al contributo.

Tale programma, a decorrere dall'anno accademico 1984-1985, dovrà svolgersi possibilmente in eguale misura nella lingua francese e nella lingua italiana e dedicare almeno una parte delle sue attività alla conoscenza o ricerca della realtà culturale, storica, sociale ed economica valdostana.

Su proposta dell'assessore alla pubblica istruzione, la giunta regionale provvede con apposita deliberazione alla concessione e alla liquidazione del contributo annuale di cui al precedente articolo 1.

Limitatamente al contributo per l'anno 1984, il termine di cui al primo comma del presente articolo è fissato al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo di nuova istituzione n. 47350 (Contributo per il funzionamento della cooperativa culturale regionale « Università Valdostana della Terza Età ») del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

per l'anno 1984 mediante riduzione per L. 25.000.000 dallo stanziamento iscritto al cap. 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali spese correnti). Nell'allegato n. 8 alla voce: « Spese di funzionamento istituzionale - Finanziamento spesa per revisione dei servizi dell'amministrazione regionale ». Resta utilizzabile la minor somma di L. 975.000.000;

per l'anno 1985 mediante utilizzo per L. 25.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. altri oneri non ripartibili, destinate per pari importo alla copertura dell'onere previsto dalla presente legge.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, 4 maggio 1984

ROLLANDIN

(3213)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1984, n. **29**.

Norme urbanistiche ed ambientali modificative ed integrative delle leggi regionali 3 giugno 1975, n. 40, 9 maggio 1977, n. 20, 4 marzo 1980, n. 14, 18 marzo 1980, n. 19 e 2 maggio 1980, n. 37.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 14 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Competenze della giunta regionale in materia urbanistica

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, esercita tutte le funzioni di materia urbanistica già di competenza del consiglio regionale con esclusione dell'approvazione dei piani urbanistici comprensoriali e delle relative varianti generali.

L'approvazione dei piani per l'edilizia economica e popolare, che costituiscano variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni, è di competenza della giunta regionale.

Art. 2.

Abrogazione di norme urbanistiche e del parere della C.T.A. sui piani particolareggiati e lottizzazioni convenzionate

Sono abrogate le disposizioni di cui ai punti da 1) a 8) dell'art. 2 della legge regionale 19 luglio 1972, n. 11.

La disposizione di cui al punto *d*) dell'art. 36 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, è abrogata.

L'ordinanza di demolizione di cui al terzo comma dell'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è pronunciata dal sindaco, sentito esclusivamente il parere della commissione edilizia comunale.

Il quarto comma dell'art. 26 ed il quarto comma dell'art. 27 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, sono abrogati.

Il penultimo comma dell'art. 33 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, è sostituito dal seguente: « Le lottizzazioni convenzionate sono autorizzate con deliberazione del consiglio comunale ».

Art. 3.

Accelerazione delle procedure sulle osservazioni e opposizioni agli strumenti urbanistici generali attuativi

Le osservazioni e le opposizioni agli strumenti urbanistici generali e attuativi, previste dalla legislazione vigente, sono depositate presso la segreteria del comune e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.

Entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni e opposizioni medesime, chiunque ne abbia interesse può presentare una breve replica.

L'accoglimento delle osservazioni e delle opposizioni agli strumenti urbanistici generali e attuativi, previsto dalla vigente legislazione in materia, non comporta la ripubblicazione degli strumenti medesimi ai fini di ulteriori osservazioni e opposizioni.

Tutte le delibere dei comuni, dei consorzi e delle comunità montane di adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di quelli generali, sono inviate alla giunta regionale contestualmente all'inoltro delle stesse al comitato di controllo.

Art. 4.

Adozione e deposito del progetto di piano urbanistico territoriale regionale

L'art. 6 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, è sostituito dal seguente: « Il progetto di Piano urbanistico territoriale regionale è adottato con deliberazione della giunta regionale.

Il progetto è depositato presso l'ufficio di segreteria della giunta regionale e presso la segreteria dei comuni. Del deposito del progetto è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ».

Art. 5.

Salvaguardia del piano urbanistico territoriale regionale

L'art. 7 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, è sostituito dal seguente: « A decorrere dalla data di pubblicazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo e fino all'entrata in vigore del piano medesimo, il sindaco, sentita la commissione edilizia comunale, è tenuto a sospendere, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia nelle aree e negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'art. 3, punto 2) limitatamente alle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 9, e qualora in contrasto con le stesse.

In ogni caso la sospensione non può essere protratta oltre il termine di tre anni dalla data di pubblicazione ».

Art. 6.

Integrazione dell'art. 38 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e modificazione dell'art. 2 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 37.

Al secondo comma dell'art. 38 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 la parola « adottare » è sostituita dalle parole « dotarsi di ».

All'art. 38 sopracitato è aggiunto il seguente ultimo comma: « Il parere di cui al precedente comma è reso sul progetto di strumento urbanistico generale adottato ».

E' abrogata la disposizione dell'art. 2 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 37, nella parte in cui è delegata ai consorzi, di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, la funzione relativa a: « La preventiva autorizzazione ad apportare varianti al P.R.G. ai sensi dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ».

Le varianti agli strumenti urbanistici generali non necessitano di preventiva autorizzazione.

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14

L'art. 4 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, è sostituito dal seguente: « Gli elenchi delle cose di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, predisposti dalle commissioni provinciali, di cui al precedente art. 3, sono approvati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, e sono notificati ai sensi dell'art. 6, commi primo e secondo, della stessa legge.

Gli elenchi delle località di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, predisposti dalle commissioni provinciali, dopo la pubblicazione effettuata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della stessa legge, sono approvati dalla giunta regionale che decide, altresì, sulle opposizioni di cui all'art. 3 della legge medesima, sentita la commissione consiliare competente.

Le commissioni predispongono gli elenchi delle località di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nell'ambito delle indicazioni del piano urbanistico territoriale, relative alla tutela delle risorse territoriali, dell'ambiente naturale e di quello storico artistico.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, decide i ricorsi di cui agli articoli 4, terzo comma, e 6, terzo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ».

Art 8.

Strumenti urbanistici generali ed attuativi

All'art. 9 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, è aggiunto il seguente art. 9-*bis*: « Gli strumenti urbanistici generali devono recepire i contenuti dei vincoli ambientali di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n 1497, ed adeguare ad essi la relativa disciplina urbanistica.

Gli strumenti urbanistici attuativi, ad eccezione di quelli di iniziativa regionale, e gli atti di disciplina di arredo urbano sono approvati, limitatamente alle zone soggette ai vincoli indicati ai punti 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, numero 1497, previo parere vincolante del competente consorzio economico urbanistico, a condizione che gli strumenti urbanistici generali siano adeguati ai sensi del precedente comma.

Il parere del consorzio si intende favorevole qualora non sia comunicato entro sessanta giorni dalla richiesta.

Nel caso in cui gli strumenti urbanistici generali non siano adeguati ai sensi del primo comma, i relativi strumenti attuativi sono approvati previo parere vincolante delle commissioni provinciali di cui all'art. 3.

Gli strumenti urbanistici generali, di cui al primo comma, devono specificare i contenuti del vincolo ed in particolare:

prevedere le modalità per la tutela e la conservazione degli elementi che connotano l'ambiente;

definire destinazioni e forme di utilizzazione dell'ambiente appropriate alla sua valorizzazione, stabilendo tipologie, indici ed altri paramentri urbanistici adeguati alle particolari caratteristiche del sito;

individuare quali parti del territorio debbono essere oggetto di pianificazione ambientale particolareggiata.

Gli strumenti urbanistici attuativi, i regolamenti e le norme riguardanti parchi, riserve naturali e zone protette e gli atti di disciplina di arredo urbano, relativi a zone soggette al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, devono in particolare possedere i seguenti requisiti:

a) essere corredati da analisi e indagini conoscitive atte a definire i caratteri e le qualità degli elementi che costituiscono l'ambiente tutelato;

b) definire per ciascun elemento la varietà degli interventi delle opere ammissibili, specificando quali elementi debbano essere conservati e quali invece possono essere modificati, integrati o sostituiti;

c) indicare il contenuto e i limiti degli interventi consentiti, nonché le caratteristiche tecniche e le particolari modalità di esecuzione ».

Art. 9.

Subdelega di funzioni amministrative ai consorzi comprensoriali e alle comunità montane

L'art. 5 della legge 4 marzo 1980, n. 14, è sostituito dal seguente: « Sono subdelegate ai consorzi economico-urbanistici di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, alle comunità montane, nell'ipotesi di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 12, nel cui territorio ricadono le zone includenti cose immobili comprese negli elenchi delle bellezze naturali, le funzioni amministrative di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, 14 e 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Nelle zone soggette ai vincoli di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, i soggetti delegatari disciplinano con propri atti i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni deve essere subordinato alla previa approvazione dello strumento attuativo redatto ai sensi dell'art. 9-*bis* e alla previa approvazione di atti di disciplina di arredo urbano.

Gli enti subdelegati sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale copia dei provvedimenti adottati.

Per la determinazione dell'indennità, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'Ente può avvalersi, ai sensi dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, oltreché dell'ufficio tecnico erariale, anche di altri organi tecnici statali, regionali e comunali.

Gli articoli 6 e 7 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, sono abrogati ».

Art. 10.

Procedure per la formazione degli atti amministrativi comprensoriali

L'art. 8 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, è sostituito dal seguente: « Le autorizzazioni e i provvedimenti, di cui all'art. 5, sono assunti dagli enti subdelegati, sentito il parere di una commissione comprensoriale composta da tre esperti in materia sia di beni storico-artistici che di beni ambientali.

I membri esperti sono designati dall'assemblea del consorzio o dal consiglio delle comunità montane con voto limitato. Con la stessa procedura sono designati i rispettivi membri supplenti.

Gli esperti componenti la commissione comprensoriale durano in carica fino al rinnovo dell'assemblea e del consiglio del consorzio o della comunità montana ».

Art. 11.

Enti, aziende pubbliche e tutela ambientale

All'art. 10 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, è aggiunto il seguente art. 10-*bis*: « Ai fini delle competenze di cui agli articoli 12 e 13 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché degli articoli 81 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, gli enti e aziende pubbliche, che intendano realizzare opere incidenti sull'aspetto esteriore dei luoghi, devono inviare alla giunta regionale copia del progetto di massima, relativo alle opere medesime ».

Art. 12.

Poteri sostitutivi e cautelari

L'art. 9 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, è sostituito dal seguente: « L'esercizio delle funzioni subdelegate dovrà ispirarsi al criterio di assicurare la massima celerità nell'adozione dei provvedimenti.

In caso di inerzia dell'ente subdelegato, la giunta regionale invita l'ente stesso a provvedere entro quindici giorni, decorsi i quali, al compimento dei singoli atti provvede direttamente la giunta stessa

I provvedimenti cautelari di cui all'art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, adottati dall'ente subdelegato, si intendono revocati se entro il termine di tre mesi non sia stato comunicato all'interessato che la commissione provinciale, di cui all'articolo 3, ha espresso parere favorevole all'apposizione del vincolo che giustifica l'inibizione a intraprendere i lavori o la sospensione dei lavori iniziati.

I provvedimenti cautelari, di cui al precedente comma, possono essere adottati in via alternativa dalla giunta regionale ».

Art. 13.

Poteri di annullamento in materia ambientale

Il terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, è sostituito dal seguente: « La giunta regionale, per motivi di pubblico interesse, anche su proposta delle commissioni provinciali, di cui all'art. 3, della presente legge, può annullare gli atti amministrativi illegittimi assunti dagli enti subdelegati, entro il termine di diciotto mesi dalla conoscenza dell'atto medesimo, con la stessa procedura di cui all'art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ».

Art. 14.

Individuazione dell'organo competente in materia ambientale

L'art. 11 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, è sostituito dal seguente: « Tutte le funzioni indicate nella legge 29 giugno 1939, n. 1497 e nel regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, che non siano state specificatamente regolate dalla presente legge, sono esercitate dalla giunta regionale quando nella legge e nel decreto predetti si legge "Ministro", "Ministero" e "Governo" ».

Art. 15.

Modifica degli articoli 12 *e* 13 *della legge regionale* 4 *marzo* 1980, *n.* 14

Al primo comma dellart. 12 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, sono soppresse le parole: « ai comuni, ».

Il primo comma dell'art. 13 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, è abrogato.

Art. 16.

Modifica dell'art. 2 *della legge regionale* 18 *marzo* 1980, *n.* 19 *e modifiche ed integrazioni della legge regionale* 8 *giugno* 1981, *n.* 32, *in materia di vincolo idrogeologico.*

Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, su proposta delle comunità montane o, in caso di non appartenenza ad alcuna comunità, dei comuni, competenti per territorio, predispone la carta delle zone già assoggettate e di quelle da assoggettare al vincolo idrogeologico e ai vincoli per gli altri scopi, di cui all'art. 17 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'imposizione, la esclusione e l'esenzione sui terreni del vincolo idrogeologico, spetta alla giunta regionale, sentiti le comunità montane o, in caso di non appartenenza ad alcuna comunità montana, i comuni competenti per territorio.

I comuni ed i consorzi economico-urbanistici, di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, in sede di adozione degli strumenti urbanistici generali, che ricomprendano previsioni insediative su aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, devono predisporre uno studio idrogeologico per verificare la compatibilità degli interventi edificatori nelle aree medesime.

Negli atti di approvazione degli strumenti urbanistici generali la giunta regionale detta norme e prescrizioni anche sulla base del regolamento regionale 8 giugno 1981, n. 1.

Il sindaco nel rilasciare la concessione o l'autorizzazione edilizia verifica la conformità del progetto con le norme e le prescrizioni di cui al precedente quarto comma.

Fino a quando gli strumenti urbanistici generali non contengono le norme e le prescrizioni di cui al precedente quarto comma, le autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico, limitatamente ai terreni su cui è consentita l'attività edificatoria, sono concesse dal sindaco.

E' abrogata la disposizione di cui al terzo alinea dell'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 19.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 8 giugno 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 8 maggio 1984 (atto n. 1197) ed è stata vistata dal commissario del Governo l'8 giugno 1984.

(3403)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. **700**, per l'Africa L. **1.600**, per le Americhe L. **2.000**, per l'Asia L. **1.600**, per l'Oceania L. **3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227